

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1415
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1415
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
FERRARA e SCALIA: Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. (1299);	
MAZZA ed altri: Assicurazioni sociali obbligatorie a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca. (1300);	
MAGNO ed altri: Assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori della piccola pesca. (1853)	1415
PRESIDENTE 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421	
CIBOTTO	1416, 1417, 1418
DE MARIA	1416, 1419
DI MAURO	1416, 1419, 1421
FERRARA DOMENICO, <i>Relatore</i> 1416, 1419, 1420	1421
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1417, 1419	1420
ZACCAGNINI	1417, 1418, 1419
BETTOLI	1417
MAGNO	1419

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vigorelli.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna il deputato Tognoni è sostituito dal deputato Magno e il deputato Bartole dal deputato Cibotto.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Ferrara e Scalia: Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1299); Mazza ed altri: Assicurazioni sociali obbligatorie a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca (1300); Magno ed altri: Assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori della piccola pesca. (1853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia: « Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazza ed altri: « Assicurazioni sociali obbligatorie a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Magno ed altri: « Assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori della piccola pesca ».

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1958

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta, al termine della discussione generale, rimase stabilito di dare mandato al relatore per la predisposizione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione. Il relatore ha provveduto alla redazione del testo unificato che reca il titolo: « Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne ».

Come d'accordo, possiamo iniziare la discussione dei vari articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; e per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le predette assicurazioni e quelle sugli infortuni e le malattie professionali nei limiti fissati dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca con natanti di caratteristiche non superiori a quelle previste dall'articolo 1287 del detto Codice della navigazione quale loro attività professionale, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza prefettizia ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc. ».

CIBOTTO. Nel primo comma di tale articolo è detto che le persone che esercitano la pesca, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, ove siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari e sono assicurate per l'invalidità e vecchiaia e per le malattie. Si comprenderebbe, quindi, che rimangono scoperte da assicurazione le malattie professionali. Ma, nel secondo comma dello stesso articolo, è

detto che le assicurazioni di cui al primo comma e quelle sugli infortuni e le malattie professionali, sono dovute « altresì » a favore delle persone che per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie, esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa. Credo sia opportuno, pertanto, precisare meglio che l'assicurazione sugli infortuni viene estesa anche ai soci delle cooperative.

DE MARIA. Desideravo rilevare anch'io la differenza, almeno apparente fra le persone associate in cooperative o compagnie e quelle autonome, e chiedere con quali modalità vengano applicate le assicurazioni sugli infortuni e le malattie professionali.

DI MAURO. Pure io ritengo opportuno precisare nel primo comma che le persone associate in cooperative o compagnie beneficiano oltre che del trattamento degli assegni familiari, anche dell'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Preciso subito che proprio allo scopo di evitare che sorgessero equivoci, si è fatto riferimento alla legge 17 agosto 1935. Non ha quindi motivo di essere la preoccupazione manifestata di una eventuale diversità di trattamento.

CIBOTTO. Debbo anche far osservare che al terzo comma, sempre dell'articolo 1, si configurano i marittimi ai quali sono dovute le assicurazioni. Poiché ciò viene fatto in base a quanto previsto dall'articolo 1287 del Codice della navigazione e poiché detto articolo limita a 25 cavalli la potenza dei motori dei natanti adibiti alla pesca, vorrei pregare la Commissione di esaminare la opportunità di fare salva la potenza dei motori, limitando se mai a 10 tonnellate la stazza dei natanti. Questo perché, ormai, non esistono quasi più imbarcazioni per la pesca a strascico con motori di limitata potenza.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Rispondo subito che il riferimento all'articolo 1287 del Codice della navigazione è causato dalla necessità di tenere debitamente conto della situazione in atto relativa all'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali esercitata dalle Casse marittime dei vari compartimenti marittimi, le cui modalità sono fissate appunto dalla legge 17 agosto 1935, cui dianzi ho accennato. Pertanto, allargare la sfera di applicazione della legge, con l'inclusione dei natanti con apparati motori superiori ai 25 cavalli e quindi natanti industriali, significherebbe favorire la categoria padronale e non già i piccoli pescatori.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1958

CIBOTTO. Non posso condividere l'opinione del relatore secondo la quale, contemplando natanti di caratteristiche superiori alle previste, noi favoriremmo la categoria padronale; ormai è accertato che tutte le cooperative di pescatori si sono attrezzate, o vanno attrezzandosi, con natanti di modesto tonnellaggio, ma muniti di motori superiori ai 25 cavalli di potenza motrice. Vi sono ormai dei pescherecci con motori di 70 cavalli condotti in mare da autentici pescatori. Ecco perché ritengo che si debba limitare il tonnellaggio, ma non la potenza dei motori.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le osservazioni fatte sono di ordine formale. L'articolo 1, in definitiva, non fa che richiamare delle norme in vigore. È, in effetti, una sistematica della materia assicurativa, in fatto di estensione dell'assicurazione obbligatoria ai piccoli pescatori. Le considerazioni dell'onorevole Cibotto hanno naturalmente un loro fondamento, bisogna tuttavia vedere se, mantenendo fermo il tonnellaggio dei natanti e stabilendo caratteristiche diverse dalle previste solo per quanto riguarda la potenza dei motori, non si snaturi per caso il tipo di lavoro che noi vogliamo coprire da assicurazione, allargando senza volerlo il campo di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Poiché sono stati proposti vari emendamenti, ritengo sia opportuno procedere alla votazione per divisione dell'articolo 1 del quale ho dato dianzi lettura.

Pongo in votazione il primo comma, fino alle parole: « della previdenza sociale ».

(È approvato).

A questo punto abbiamo un emendamento Di Mauro il quale propone di abolire la « e », di mantenere le parole del testo « per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie », e quindi di completare il comma con quanto segue « e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935 n. 1765, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, del quale sono soppresse, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Di Mauro al primo comma, le parole. « e quelle sugli infortuni e le malattie professionali nei limiti fissati dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765 ».

(È approvato).

Al terzo comma abbiamo l'emendamento Cibotto, il quale propone di sostituire le parole « con natanti di caratteristiche non superiori a quelle previste dall'articolo 1287 del detto Codice della navigazione quale loro attività professionale », con le altre. « quale loro attività professionale, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda ».

ZACCAGNINI. Bisogna riconoscere che effettivamente è in atto un processo di trasformazione in fatto di natanti adibiti alla pesca, data la tendenza ad imbarcare motori di maggiore potenza. Ritengo non sia il caso, tuttavia, di introdurre nel progetto di legge in esame una norma che potrebbe rivelarsi pericolosa.

CIBOTTO. Non comprendo proprio perché il Parlamento dovrebbe approvare una legge che, destinata ad assicurare previdenza ed assistenza ai piccoli pescatori, ne lascia fuori tuttavia la metà. Così facendo, noi dimostreremo di non essere aggiornati sulla evoluzione dei mezzi con i quali viene esercitata la pesca. Torno a ripetere che non esiste quasi più alcuna cooperativa o compagnia di pescatori che adoperi barche con motori inferiori a 25 cavalli di potenza. Debbo pertanto insistere sulla formulazione da me proposta per evitare che resti fuori una buona metà di coloro che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa.

BETTOLI. Sarei dell'avviso di accantonare il terzo comma dell'articolo 1, onde avere la possibilità di meglio esaminare la composizione della nostra flotta da pesca. Proprio recentemente, insieme ad altri onorevoli colleghi, ho avuto modo di esaminare la situazione di San Benedetto del Tronto per quanto riguarda le caratteristiche dei natanti adibiti alla pesca, e posso affermare che si tratta di una situazione veramente complessa. Non vorrei che con l'adozione della formulazione proposta dall'onorevole Cibotto noi andassimo a danneggiare, peggiorandole, le condizioni previdenziali di una grande massa di lavoratori attualmente imbarcati su natanti di tipo industriale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei pregare l'onorevole Cibotto di non insistere nel suo emendamento, e ciò, non solo allo scopo di evitare l'ampliamento del campo di applicazione della legge, ma anche e soprattutto in considerazione del fatto che, modificando le caratteristiche dei natanti previste dall'articolo 1287 del Codice della navigazione, potremmo rischiare di recare danno a quei ma-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1958

rittimi che esercitano la pesca con natanti di caratteristiche diverse.

CIBOTTO. A mio parere, l'elemento che ha valore è il tonnellaggio, non già la potenza del motore. E poiché, come ho già detto, su quasi tutti i pescherecci che non superano le 10 tonnellate di stazza sono stati installati motori di potenza superiore ai 25 cavalli, ove noi rimanessimo nei limiti previsti dal citato articolo 1287, escluderemmo dall'assicurazione obbligatoria una forte percentuale di pescatori.

ZACCAGNINI. Ritengo che la indagine suggerita dall'onorevole Bettoli valga la pena di essere fatta. Ci troviamo in effetti di fronte a situazioni diverse fra le varie marinerie. La preoccupazione che tutti abbiamo è di evitare di sconvolgere il problema da un altro punto di vista, peggiorando, anziché migliorando, la situazione attuale. Penserei pertanto di accettare la proposta Bettoli di accantonamento, per permettere i necessari accertamenti e decidere meglio, nella prossima seduta, sulla formulazione del comma in esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito l'accantonamento dell'ultimo comma dell'articolo 1.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2:

« Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Prefettura e di quelli addetti alla pesca marittima all'Autorità marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Prefettura, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'Autorità marittima, se trattasi di pescatori marittimi.

Entro il 10 di ciascun mese successivo le cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attività lavorativa.

È tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza ».

Gli onorevoli Magno e Di Mauro propongono di sostituire nel primo comma di tale articolo la parola « Prefettura » con le parole « Amministrazione provinciale ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento introdotto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Presso ogni Prefettura è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da quattro membri effettivi e quattro supplenti, nominati dal prefetto tra i pescatori delle acque interne, su designazione delle Organizzazioni provinciali sindacali e cooperative degli addetti alla piccola pesca, da due esperti effettivi e due supplenti, nominati dal prefetto, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da quattro membri effettivi e quattro supplenti, nominati tra i pescatori marittimi, dal comandante del Compartimento marittimo, su designazione delle Organizzazioni provinciali sindacali e cooperative degli addetti alla piccola pesca, e da due esperti effettivi e da due supplenti nominati dal comandante il Compartimento marittimo, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

A tale articolo abbiamo un emendamento degli onorevoli Magno e Di Mauro, i quali propongono di sostituire nel primo comma la parola « Prefettura » con le parole « Amministrazione provinciale », la parola « Prefetto » con le parole « Presidente dell'Amministrazione provinciale »; le parole da « quattro membri » sino alla fine del comma con le seguenti: « tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, e da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del

movimento cooperativo giuridicamente riconosciute»; di sostituire, infine, nel secondo comma, le parole da « quattro membri », sino alla fine con la seguente: « tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

MAGNO. L'emendamento da noi proposto non ha bisogno di particolare illustrazione. Noi chiediamo di elevare il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno alla Commissione provinciale per dare la possibilità a più organizzazioni sindacali di avere un proprio rappresentante. Chiediamo inoltre di dare alle Commissioni stesse una formazione più rispondente allo scopo senza appesantirle con la presenza di tanti rappresentanti.

DE MARIA. Nel testo predisposto dal relatore si parla semplicemente di esperti e tale dizione potrebbe essere interpretata nel senso che si tratti di esperti in materia di assicurazioni. Secondo me non sarebbe male che accanto ai rappresentanti dei pescatori, al comandante del Compartimento marittimo e agli altri rappresentanti figurino gli esperti in materia di assicurazioni. Gradirei inoltre sapere perché mai non dovrebbero far parte delle varie Commissioni i rappresentanti dell'I.N.A.M. e dell'I.N.P.S.

DI MAURO. Perché le Commissioni non debbono affrontare modalità di assicurazione, che sono stabilite dalla legge, né questioni di bilancio che vengono demandate alla Commissione centrale. Le Commissioni provinciali e compartimentali hanno un compito ben delimitato, quello di ricevere le domande, di esaminarle e di vedere se i richiedenti hanno diritto o meno alle prestazioni, compiti come si vede che non hanno nulla a che fare con gli esperti e con gli istituti assicuratori.

ZACCAGNINI. Sono d'accordo sull'aumento del numero dei rappresentanti delle categorie interessate. Sono invece contrario alla parte soppressiva dell'emendamento Magno, perché ritengo in maniera assoluta che debbano far parte delle Commissioni anche i rappresentanti degli istituti assicuratori. Proprio dalla dialettica degli opposti si avrà infatti il necessario equilibrio.

DI MAURO. Le Commissioni provinciali per i contributi unificati che hanno il compito di accertare quali sono i braccianti agricoli che hanno diritto a certe prestazioni, sono presiedute dal Prefetto e composte dal capo

dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, e da due rappresentanti di ciascuna organizzazione di categoria nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni stesse. Mi pare che esista una certa analogia con quanto vorremmo stabilire oggi.

ZACCAGNINI. Ma poiché chi paga è, in definitiva, l'istituto assicuratore, è giusto che esso si preoccupi della difesa del suo bilancio, che del resto interessa un po' tutti i lavoratori.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Zaccagnini. Sono favorevole alla proposta di elevare il numero dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno alle Commissioni, ma sono contrario alla parte soppressiva dell'emendamento Magno.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Magno e Di Mauro è stato parzialmente accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, vediamo se è possibile trovare un punto di incontro per la parte sulla quale i pareri sono discordi. Onde arrivare ad una formulazione che tenga conto delle varie proposte. Prendendo per base l'emendamento Magno e Di Mauro, propongo pertanto la seguente formulazione:

« Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1958

dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio ».

FERRARA DOMENICO, Relatore. Sono favorevole al testo proposto dall'onorevole Presidente.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui ho dato dianzi lettura. Il relatore è favorevole. Il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:

a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 1 della presente legge;

b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge.

c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportate e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.

La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale.

Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;

d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;

e) decidere sulle domande d'iscrizione d'urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5

« Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà agli interessati, alle Cooperative ed alle Compagnie, di ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 6 entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui alla lettera d) dell'articolo 4 ».

L'onorevole Bettoli propone di sostituire al terzo rigo, le parole « gli interessati », con le altre: « ai pescatori autonomi ».

Pongo in votazione tale emendamento parzialmente sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento introdotto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:

1°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede,

2°) un rappresentante del Ministero della marina mercantile,

3°) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

4°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5°) quattro rappresentanti dei lavoratori della piccola pesca designati dalle Organizzazioni sindacali e cooperativistiche nazionali;

6°) un rappresentante per ciascuno degli Istituti di assistenza e previdenza interessati,

7°) due esperti in materia di piccola pesca.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1958

Per ciascun componente è nominato un supplente.

I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per un triennio ».

A tale articolo abbiamo vari emendamenti.

L'onorevole Maglietta propone la soppressione del punto 4°).

Gli onorevoli Magno e Di Mauro propongono di sostituire il punto 5°) con il seguente: « tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative e due rappresentanti delle cooperative designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ».

L'onorevole Di Mauro propone di sostituire il paragrafo 6°) con il seguente. « un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Gli onorevoli Maglietta e Di Mauro propongono, inoltre, la soppressione del punto 7°) e la sostituzione, nell'ultimo comma, della parola « triennio » con la parola « biennio ».

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Poiché penso che la Commissione centrale potrebbe trovarsi nell'eventualità di dover decidere un aumento dei contributi, ritengo opportuna la presenza, in seno a tale Commissione, del rappresentante del Ministero del tesoro che è direttamente interessato all'esame e alla soluzione di problemi del genere.

DI MAURO. Sono già tre i Ministeri rappresentati in seno alla Commissione centrale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 6, fino al punto 3°) compreso, alla quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del punto 4°) del quale l'onorevole Maglietta ha proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Magno e Di Mauro, sostitutivo del punto 5°) che con la soppressione del precedente è diventato punto 4°).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro, sostitutivo del punto 6°).

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del punto 7°) del quale l'onorevole Di Mauro ha proposto la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo al quale non sono stati proposti emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma con la sostituzione della parola « triennio » con la parola « biennio ».

(È approvato).

L'articolo 6, con gli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:

1°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

2°) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

3°) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

4°) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative e due rappresentanti delle cooperative designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

5°) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per un biennio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;

b) formulare in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del la-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1958

voro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo articolo 11;

c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 4, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati,

secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI